



Ministeri e Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024

sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 195

Roma, 09/10/2013

Oggetto: La FLP scrive all'Amministrazione sul ruolo di "Funzionario Psicologo"!

Si pubblica nota prot. n. 469_GIUS_2013 del 09/10/2013, inerente la materia in oggetto indicata.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia (Piero Piazza – Raimondo Castellana)







Ministeri e Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 469_GIUS_2013

Roma, 9 ottobre 2013

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Annamaria Cancellieri

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Capo della Segreteria Dott.ssa Alessandra Guidi
Segretario Particolare Dott. Edoardo Sottile
Fax n. 06.68897951

Sottosegretari di Stato Dott. Giuseppe Berretta Dott. Cosimo Maria Ferri

GABINETTO DEL MINISTRO

Centro Comunicazioni Classificate centrocifra.gabinetto@giustizia.it centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO Dott. Renato Finocchi Ghersi

VICE CAPI DI GABINETTO DEL MINISTRO
Dott. Salvatore Vitello
Dott. Roberto Mucci

CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Dott. Giovanni Tamburino

VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Dott. Luigi Pagano

VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Dott. Francesco Cascini







Oggetto: m_dg.GAB.03/10/2013.0029622.U

Integrazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010 – Convocazione. **Ruolo di Funzionario Psicologo.**

Premessa

In relazione alla Comunicazione specificata in Oggetto, la FLP intende porre all'attenzione dell'Onorevole Ministro alcune, fondamentali, questioni a garanzia e tutela dei lavoratori interessati al noto contenzioso promosso dai vincitori del Concorso a 39 posti di Psicologo nell'Amministrazione Penitenziaria (indetto con P.D.G. del 21 novembre 2003, a copertura di 39 posti nell'Area c, Posizione Economica C1, profilo professionale di Psicologo, per far fronte alla totale carenza di Psicologi in organico, risultante dai DD.PP.CC.MM. 4/10/2000 e 11/04/2001), i quali – conclusesi a proprio legittimo favore le vicende giudiziarie che li hanno coinvolti - attendono di essere assunti.

Stante tale premessa si presenta, dunque, un'analisi dettagliata dei contenuti attinenti al Profilo di Psicologo, entrando nel merito dei livelli esplicitati dalla Nota in Oggetto, nonché di alcuni ulteriori ambiti nella stessa Nota non menzionati che rivestono, a parere dell'Organizzazione Sindacale scrivente, essenziale importanza.

1. ACCESSO AL PROFILO DALL'ESTERNO

La Nota in Oggetto così declina tale contenuto: "Fascia retributiva F1 della terza area funzionale *mediante pubblico concorso*1".

In relazione a tale assunto, preme sottolineare la qualità dell'aver sostenuto un pubblico concorso per accedere al Profilo in oggetto. Tale, su citato, pubblico concorso conteneva in sé precisi requisiti, come esamineremo nel prossimo livello di analisi.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO

La Nota in Oggetto così declina tale contenuto: "Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in psicologia o equipollenti per legge ed *eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla Legge per lo svolgimento dei compiti assegnati*. [Conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse]".

In relazione a tale assunto, preme sottolineare la necessità di prevedere tra i requisiti essenziali in accesso dall'esterno l'aver consequito la Laurea quinquennale

_



¹ Da qui in avanti il Corsivo inserito nel testo originale è nostro.





("Vecchio Ordinamento" o Laurea Triennale e Specialistica); l'essere abilitato a svolgere la funzione di Psicologo (mediante superamento di apposito Esame di Stato) e l'essere iscritto presso l'appartenente Ordine Professionale, come richiesto a qualunque professionista voglia svolgere, sul territorio Italiano, la funzione di Psicologo.

Entrando nel dettaglio di tale questione, si specifica che i presupposti legislativi di fondo che la sostanziano sono i sequenti:

- a) la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 (Ordinamento della Professione di Psicologo) sancisce, all'Articolo 2, che "per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo Professionale";
- b) con il **D.P.R. 328/2001**² è stato modificato il suddetto Ordinamento della Professione di Psicologo e sono state istituite nell'Albo due diverse sezioni.
 - La "Sezione A Psicologo" prevede il conseguimento della *Laurea Specialistica in Psicologia* (della durata, dunque, di 5 anni), mentre la "Sezione B Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro o Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità" prevede la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (della durata di anni 3), laddove in ambedue i casi è comunque richiesta l'iscrizione in apposito Albo Professionale³;
- c) inoltre, sempre a norma del su citato D.P.R. 328/2001 (e successive modifiche) allo Psicologo è affidato il compito di coordinare il lavoro degli iscritti nella suddetta Sezione B⁴;
- c) in particolare, la su citata normativa prevede che "Gli attuali appartenenti all'Ordine degli Psicologi sono iscritti nella sezione A dell'Albo degli Psicologi" (Capo X, art. 54, comma 2). Evidente, dunque, che i 39 vincitori di concorso che sostanziano l'oggetto della presente trattazione alla data di partecipazione al Concorso stesso rientravano in tale categoria. Peraltro, il suddetto

² Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L (Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

³ D.P.R. 328/2001, Art. 2 (Istituzione di sezioni negli albi professionali).

- 1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
- 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
- a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
- 3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

⁴ D.P.R. 328/2001, Art. 51 (Attività professionali).

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2 [attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista], le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi juniores [alias iscritti alla Sezione B].







Concorso indicava, quali requisiti per l'ammissione: "Diploma di Laurea in Psicologia, Abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'Albo" (art. 3 del Bando - punto 1a);

d) infine, preme sottolineare che i su indicati vincitori di Concorso hanno conseguito, nella stragrande maggioranza dei casi, specializzazioni e/o *master post-lauream*, il che definisce *de facto* il loro profilo tecnico-professionale quale afferente alla già citata "Sezione A – Psicologia".

3. SPECIFICHE PROFESSIONALI

La Nota in Oggetto così declina tale contenuto: "Elevato grado di conoscenze ed esperienze teoricopratiche dei processi gestionali; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico delle attività di settore, con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali".

In relazione a tale descrizione va, innanzitutto, specificato che – stante il carattere generico degli assunti esplicitati – la qualità tecnico-pratica richiesta andrebbe declinata coerentemente con il carattere specialistico della prestazione che si richiede al professionista psicologo.

Infatti, come è facile notare, i contenuti citati sono stati desunti, seppur parzialmente, dal Contratto Collettivo Integrativo del 2000, che nella Sezione dedicata ai "Sistemi di Classificazione del Personale" descrive le competenze della figura professionale dello psicologo con i costrutti: "Lavoratori che [...] coordinano e dirigono unità organiche e predispongono le metodiche di intervento, con piena autonomia tecnico-professionale" (assunto inserito nella sezione relativa alla ex posizione economica C2), e "Lavoratori preposti alla direzione di Servizi con elevato grado di responsabilità" (assunto inserito nella sezione relativa alla ex posizione economica C3).

Fermo restando il carattere di significatività insito in tali costrutti, il cosiddetto "nuovo" profilo di psicologo dovrebbe tener conto in maniera più specifica delle realtà esperienziali quotidianamente vissute dagli operatori dell'esecuzione penale interna ed esterna i quali, possedendo *concreta contezza* dei bisogni e delle esigenze esperite nel lavoro a diretto contatto con i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sono in grado di enucleare ruoli e funzioni di un profilo che, se rimane nell'ambito di un quadro così generico e diffuso, rischia di privare ancora l'Amministrazione Penitenziaria di un *contributo tecnico-specialistico fondamentale ed essenziale* - ad oggi riconosciuto come tale⁵ - che possa realmente enuclearsi in modo strutturato nel tempo, secondo una prospettiva diacronica di sviluppo.

La FLp chiede, dunque, che il profilo del funzionario psicologo venga declinato in modo più completo e complesso, in accordo con quelle che sono le esigenze concrete delle realtà lavorative penitenziarie *intra* ed *extramurarie*.

⁵ Il riferimento è all'esperienza del progetto "Mare Aperto", che ha impiegato – quali liberi professionisti – alcuni dei vincitori del Concorso in esame, e che in chiave di *feedback* istituzionale ha prodotto risultati eccellenti, come riconosciuto sia dalla classe dirigente che dalla Magistratura di Sorveglianza (vedasi, in proposito, le attività di analisi e ricerca svolte dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e diffuse nel contesto dell'Amministrazione Penitenziaria).







4. CONTENUTI PROFESSIONALI

La Nota in Oggetto così declina tale argomento: "Lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto specialistico nell'osservazione e trattamento psicologici e nel reinserimento sociale nell'ambito dell'esecuzione penale interna ed esterna, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente. Lavoratori che svolgono attività di predisposizione di metodiche di intervento che tengano anche presenti rapporti già formulati dagli altri componenti dell'équipe tratta mentale. Lavoratori che sviluppano processi di conoscenza della persona, connessi agli obiettivi dell'ordinamento penitenziario".

Difficile non ritrovare in tale descrizione, anche in questo caso, i costrutti resi noti nel già citato Contratto Collettivo Integrativo del 2000 che, sempre nella suddetta Sezione dedicata ai "Sistemi di Classificazione del Personale" declina la natura operativa del ruolo di psicologo in termini di "Lavoratori che [...] effettuano le prestazioni dello psicologo svolgendo attività specialistica nel rispetto dei limiti e delle prerogative proprie della professione. Predispongono, con elevato grado di autonomia tecnica professionale ed anche in assenza di direttive specifiche, le metodiche di intervento tenendo anche presenti rapporti già formulati dalle professionalità del Servizio sociale ed educativo" (definizioni presentate nella sezione relativa alla ex posizione economica C1).

Rimandando a successivi incontri l'approfondimento di tali livelli operativi, preme in questa sede sottolineare se non altro quanto esplicitato dall'Amministrazione Penitenziaria nella Lettera Circolare n. 3645/6095 del 12 giugno 2013 all'interno della quale, in relazione agli esperti ex art. 80 O.P. – abitualmente e da tempo immemore impiegati dalla stessa Amministrazione quali consulenti psicologi *esterni* – se ne specifica "**l'utile apporto sinergico**", che a maggior ragione deve essere previamente riconosciuto ai potenziali funzionari psicologi di ruolo la cui natura professionale – come recita la già menzionata Legge 18 febbraio 1989 n. 56 (Ordinamento della Professione di Psicologo) – "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità [nonché] le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito (Art. 1).

5. SEDI DI ASSEGNAZIONE DEI VINCITORI DI CONCORSO

Pur non essendo stata trattata la materia delle "Sedi di Assegnazione" nella Nota in oggetto sin qui esaminata, la scrivente Organizzazione Sindacale non intende sottacere le fondamentali, specifiche implicazioni connesse a questo argomento, sia dal punto di vista della tutela dei lavoratori, che in relazione alla valorizzazione della qualità dell'apporto tecnico reso all'Amministrazione sino ad oggi dalla maggior parte dei vincitori del Concorso in esame.

Già con Nota prot. n. 515_GIUS_2012 del 6 dicembre 2012 inviata al Ministero della Giustizia ed all'Amministrazione Penitenziaria, la FLP aveva contestato la scelta di assegnare ad alcune vincitrici di Concorso (approdate in sede di Giudizio di Ottemperanza, non essendo state assunte nonostante le sentenze a proprio favore fossero passate in giudicato) solo ed esclusivamente sedi localizzate in Sicilia.

Le motivazioni assunte dall'Amministrazione (coincidenti con il fatto che all'epoca solo nella regione Sicilia non era stato ancora effettuato il passaggio della sanità penitenziaria alle Asl) venivano contestate dalla FLP in quanto inique e ritorsive, poiché la stessa Amministrazione aveva palesemente dimostrato di travisare e contravvenire al giudicato del giudice del lavoro che, nel disporre la costituzione del rapporto di lavoro e nell'ordinare l'immissione in servizio, aveva dato atto della permanenza di funzioni di psicologia nell'ambito del D.A.P. (osservazione e trattamento), indipendentemente da quelle trasferite al Sistema Sanitario Nazionale.







Stante quanto sin qui premesso, giunti al traguardo finale di un percorso difficile e tortuoso, si intende porre all'attenzione dell'Onorevole Ministro quanto di seguito descritto.

- a) Considerato che i vincitori di Concorso in esame attendono di essere assunti dalla fine del 2006 (la relativa graduatoria è stata approvata con P.D.G. del 7 aprile 2006 e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2006) e che da quella data hanno affrontato un contenzioso oneroso e stressogeno, anche a causa dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa concordata, nonostante la stessa fosse stata da loro costantemente richiesta e nonostante i continui risultati positivi dagli stessi raggiunti nella vicenda giudiziaria di proprio interesse;
- b) considerato che nei sette anni trascorsi sino ad oggi molti dei vincitori suddetti sono stati impiegati in altro modo dall'Amministrazione Penitenziaria, espletando la propria attività professionale con perizia e dedizione, implementando buone prassi, sperimentando e diffondendo un *know how* sistemico che ha prodotto una conseguente, significativa, ricaduta positiva in chiave di promozione e valorizzazione dei processi di lavoro condivisi nelle realtà territoriali di appartenenza;
- c) considerato che, per le motivazioni su esposte, i professionisti in questione hanno consolidato, presso le realtà operative dell'esecuzione penale interna ed esterna che li hanno ospitati e all'interno dei quali ancora operano, un bagaglio conoscitivo ed esperienziale non indifferente, anche attraverso una piena integrazione interprofessionale;
- d) considerato che l'attuale assetto del sistema dell'esecuzione penale è caratterizzato da un elevatissimo carico di lavoro e dalla evidente necessità di usufruire ovunque di interventi mirati e professionalmente qualificati;
- e) considerato che nella totalità degli Istituti penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna presenti sul territorio nazionale sussiste una cronica carenza di personale e, in particolare, un bisogno evidente e lucidamente dichiarato a tutti i livelli istituzionali di personale che sia in grado di gestire le specifiche problematiche poste dall'utenza in modo competente, efficace ed efficiente, anche secondo criteri e metodi propri dell'intervento psicologico;
- f) considerato che l'impiego dei consulenti esterni all'Amministrazione Penitenziaria (esperti ex art. 80 O.P.) può essere solo residuale e secondario rispetto all'impiego di personale di ruolo, come efficacemente sancito dalla legislazione in materia di rapporti di lavoro e che, di conseguenza, anche laddove tale presenza di personale ausiliario fosse attiva, non si delineano ex legis le condizioni per subordinare all'eventuale presenza di un professionista esterno l'assegnazione di un vincitore di concorso presso una specifica Sede;
- g) considerato che i suddetti vincitori di concorso hanno modificato, come è ovvio che sia, in sette anni di crescita personale (oltre che professionale), i propri assetti familiari e socio-relazionali, e che ulteriori cambiamenti rilevanti (quale il trasferimento per motivi di lavoro in territori anche molto distanti da quelli di residenza) sarebbero di grave pregiudizio per sé e per i propri affetti, tanto più perché intrapresi, nella stragrande maggioranza dei casi, in un'età più matura che giovanile;
- h) considerato che tali sconvolgimenti nelle vite personali dei professionisti, stravolgendo gli assetti conquistati, costituirebbe un ulteriore aggravio che appesantirebbe ulteriormente la già dolorosa e inaccettabile vicenda giudiziaria che li ha coinvolti per così lungo tempo;
- i) considerato, dunque alla luce di quanto sin qui esposto che gli interessi professionali e personali dei vincitori di concorso coinciderebbero con quelli dell'Amministrazione, che *non dovrebbe avere* alcun interesse a perdere risorse umane competenti e già inserite in precipui contesti lavorativi, coerentemente con il principio del "buon padre di famiglia" che dovrebbe orientarne l'operato;

la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che i 39 vincitori di Concorso per il ruolo di Psicologo vengano assunti e stabilizzati nelle sedi presso le quali sono attualmente operativi e che, in ogni caso, vengano messi in condizione di scegliere le proprie Sedi di assegnazione.







La FLP intende, infatti, ribadire, ancora una volta, che una condotta diversa da parte dell'Amministrazione risulterebbe del tutto ingiustificata rispetto alle esigenze manifestate dalla totalità dei servizi dell'esecuzione penale presenti sul territorio italiano, nonché iniqua e palesemente persecutoria nei confronti delle condizioni di vita di una categoria di professionisti che ha legittimamente vinto un contenzioso e che si è vista negare un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione – oltre che dai dettami del Diritto del Lavoro - quale quello dell'assunzione da parte di un'amministrazione pubblica in seguito al superamento di un regolare concorso.

Per quanto sopra evidenziato, si chiede di voler tutelare l'immissione in ruolo dei 39 Psicologi, istituendo un profilo professionale *appropriato*, dotato di dignità etica e coerenza tecnico-specialistica, nonché assicurando il *rispetto umano* dei professionisti coinvolti in una vicenda che appare, da ogni angolazione, palesemente scorretta, come sopra indicato in conclusione dalla FLP.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

II Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)

